

Nuovi modelli di PEI: svolta epocale o ritorno al passato?

Webinar FISH Calabria - 03.02.2021

*Avv. Salvatore Nocera - Dott. Nicola Tagliani - Avv. Emily Amantea
Osservatorio Scolastico AIPD*

onlus
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PERSONE
DOWN

Cambia la prospettiva

D.Lgs. 66/17 come modificato dal 96/19

Art. 5

Cambia tutto l'iter:

1. Certificazione di disabilità ai fini scolastici

(Commissione medico-legale INPS con ICD)

2. Profilo di Funzionamento

(Unita di Valutazione Multifunzionale ASL con ICF)

3. PEI

(GLO sulla base delle due precedenti)

Cambia la prospettiva

D.Lgs. 66/17 come modificato dal 96/19

Art. 5

da **ICD**

(Classificazione internazionale **delle malattie**)



a **ICF**

(Classificazione Internazionale **del funzionamento,
della disabilità e della salute**)

Attenzione al **contesto**:
la disabilità di una persona dipende anche al contesto

Cambia la prospettiva

D.Lgs. 66/17 come modificato dal 96/19

Art. 5

Eliminazione automatismo legato a certificazione medica

Gravita = cattedra completa

Non gravità = max mezza cattedra

MA

Rischio di un **nuovo automatismo!**

range di ore da proporre in base delle dimensioni
del *Profilo di Funzionamento*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 7

Piano educativo individualizzato

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 182 DEL 29 DICEMBRE 2020 E LINEE GUIDA

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende i quattro nuovi modelli di PEI, la Scheda per l'individuazione del “debito di funzionamento” (per l'individuazione del bisogno di supporto per l'alunno, delle condizioni di contesto facilitanti e per la segnalazione delle difficoltà riscontrate), e una Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

Accertamento della condizione di disabilità e Profilo di Funzionamento

Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Dobbiamo sottolineare che, dal momento in cui le nuove certificazioni e i profili di funzionamento diventeranno operativi, passeranno diversi anni prima che tutti gli alunni con disabilità ne siano provvisti, in quanto i nuovi profili si applicano alle nuove certificazioni (e forse ai rinnovi dei profili di funzionamento al cambio dell'ordine e grado di scuola, ma non è ancora chiaro in quanto manca la normativa).

Quindi avremo un tempo in cui i nuovi modelli di PEI si baseranno ancora sulle vecchie diagnosi funzionali e sui profili dinamico-funzionali.



IL GLO

IL PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articoli 2 e 3 del DM 182/2020).

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.

All'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Composizione del GLO:

-Team dei Docenti contitolari o Consiglio di Classe - presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

-Genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

-Figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola;

-Rappresentanti dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell'alunno con disabilità.

È assicurata la partecipazione degli studenti con disabilità in virtù del principio di autodeterminazione.

Figure esterne alla scuola:

Assistente all'autonomia e alla comunicazione;

Un rappresentante del GIT-Gruppo per l'Inclusione Territoriale.

Figure interne alla scuola:

Eventuale psicopedagoga;

Insegnanti funzione strumentale per l'inclusione;

Membri del corpo docente presenti nel Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) interno all'istituzione scolastica.

Il comma 7 dell'art. 3 lascia aperta la partecipazione anche a:

-altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola;

-collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

La puntualità dell'articolo si preoccupa di circoscrivere meglio la composizione del GLO a figure professionali diverse, ma tutte direttamente coinvolte nel processo di inclusione dell'alunno e nella gestione della classe di cui fa parte.

Alcuni lamentano che dal **GLO**, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, siano state **escluse le famiglie degli alunni con disabilità** o che almeno esse abbiano ormai perduto il proprio peso in seno a tale fondamentale organismo, riteniamo che tale osservazione sia frutto di una erronea interpretazione del decreto interministeriale 182/2020. Infatti all’articolo 3, comma 2 del **Decreto Interministeriale 182/20** viene indicata espressamente la **famiglia come membro del GLO**. Tra le altre cose nella formulazione dell’articolo viene utilizzata la stessa terminologia che si rileva all’art. 9 del decreto Legislativo 66/2017 (come integrato dal Decreto Legislativo 96/19).

Per quanto poi riguarda la convinzione che la composizione del GLO sia rimessa alla mera discrezionalità del Dirigente Scolastico, si guardi bene l’appena citato articolo 3 del Decreto 182/20, in cui si richiama espressamente l’articolo 9 del Decreto Legislativo 66/17 (come integrato dal Decreto Legislativo 96/19), che elenca i componenti del GLO stesso e il fatto che il Dirigente Scolastico debba convocarne i membri a pieno titolo, **pena l’invalidità della convocazione**. Quanto al comma del Decreto in cui si dice che, anche se manca alla riunione una delle componenti, la riunione è validamente costituita, esso serve a precisare che un membro, regolarmente convocato, nel caso in cui non si presenti, non possa bloccare i lavori del GLO.

Rispetto infine al timore che la famiglia venga sopraffatta dalla presenza di più voti dei docenti e di altri operatori, va ribadito che nel GLO non è più previsto il voto, ma si deve trovare un **“accomodamento ragionevole”**.

IL NUOVO PEI

Il DM 182/2020 presenta il nuovo modello di PEI, che sarà adottato da tutte le Istituzioni scolastiche:

un modello nazionale, articolato in quattro versioni, dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria di II grado.

L'art. 2 del decreto fornisce una “summa” di cosa sia un PEI secondo la nuova normativa e cosa esso contenga.

Il PEI è lo *“strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”*.

Curricolo dell'alunno

Già dal corrente anno scolastico sono attuate le disposizioni contenute all'articolo 10 del Decreto n. 182/2020, concernenti il Curricolo dell'alunno, per la definizione delle azioni relative al tipo di percorso didattico, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o campi di esperienza nella scuola dell'infanzia.

- Interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all'interno dell'apposita ordinanza annuale.
- Cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

Misure di sostegno

Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Assegnazione delle risorse

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa da una correlazione unicamente quantitativa, che fa corrispondere risorse a gravità della disabilità, a una attenzione sulla “tipologia” di gravità e sulle risorse professionali necessarie a compensare “quel” tipo di gravità per realizzare il progetto di inclusione in relazione al raggiungimento dei risultati attesi.

Il PEI e il Progetto Individuale

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328), al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale in coerenza con il progetto di vita.

PEI «provvisorio»

Si tratta del PEI «redatto in via provvisoria» per l'anno scolastico successivo: una prima redazione del Piano Educativo Individualizzato a seguito della presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre successivo, a partire dalla scuola dell'infanzia.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, deve essere assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione, il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Il Pei «provvisorio» è adottato sin dal corrente anno scolastico.

GRADUALE APPLICAZIONE

I modelli di PEI sono adottati nelle more dell'emanazione delle Linee Guida sull'iter di certificazione e sul Profilo di Funzionamento da parte del Ministero della Salute, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione.

In considerazione dell'avvio inoltrato dell'anno scolastico, le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l'anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli.

- L'articolo 21 del Decreto 182/20 prevede infatti, al termine dell'anno scolastico 2020/2021, un momento di revisione dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche, perché solo l'applicazione pratica può mostrare, o meno, la loro adeguatezza.

- In continuità con il processo di digitalizzazione in corso, a breve sarà reso disponibile uno strumento per la compilazione telematica del PEI, in grado di interagire con le banche dati già a sistema.

ASPETTI POSITIVI DEI NUOVI MODELLI DI PEI

1. **Il nuovo Piano coinvolgerà i docenti, le famiglie, il personale sanitario, introducendo all'interno del mondo scolastico la nuova prospettiva bio-psico-sociale,** e un nuovo concetto di ambiente di apprendimento che cambia la prospettiva e l'approccio alla stessa inclusione scolastica.
2. Per la prima volta, in questo nuovo modello di PEI, c'è uno schema nazionale, **un'omogeneità** sul territorio, mentre in precedenza c'era un frazionamento maggiore.
3. **La garanzia di una partecipazione attiva riconosciuta, incoraggiata ed avvalorata della famiglia** in ogni parte del percorso (art. 9 D.lgs 66/2017 come modificato dal D.lgs 96/2019 - art. 3 comma 2 decreto interministeriale 182/2020).
4. **Corresponsabilità educativa** di tutto il team docente (art. 3 comma 1 Decreto Interministeriale 182/2020).
5. La garanzia dei tempi (art. 4 comma 1 del Decreto Interministeriale 182/2020).
6. Altro elemento importante di questo nuovo Piano educativo individualizzato è la valutazione: ribadisce che la valutazione, benché individualizzata, è sempre indispensabile.

ASPETTI POSITIVI DEI NUOVI MODELLI

7. Il principio di **autodeterminazione** dello studente e della studentessa con disabilità sono poi perfettamente allineati con la stessa idea di pieno riconoscimento della dignità della persona, come espressamente sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (art. 3 comma 4 del decreto interministeriale 182/2020)

Punti critici dei nuovi modelli di PEI

1.Quantificazione della proposta del numero di ore di sostegno didattico sulla base del debito di funzionamento

AUTOMATISMO PERICOLOSO!

Siamo passati dall' automatismo tra condizione sanitaria e ore di sostegno a quello tra di "debito di funzionamento" dell'alunno con disabilità rilevato alla fine dell'anno scolastico e ore di sostegno spettanti per il successivo anno scolastico. Può essere considerato come un aspetto positivo il superamento della rigida dicotomia della classificazione della gravità basata **solo sull'articolo 3 comma 3**, assolutamente inadeguata per una corretta assegnazione delle risorse e che tanti problemi ha creato, ma un impianto di classificazione basato su un cosiddetto Debito di Funzionamento ci sembra molto rischioso, sicuramente dal punto di vista della coerenza ai principi dell'ICF, e anche dal punto di vista giuridico.

2.Quantificazione nel numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Anche in questo caso si deve individuare il debito di funzionamento in relazione ai Domini AUTONOMIA e COMUNICAZIONE del Profilo di Funzionamento ed il livello di funzionamento (assente, lieve, medio, elevato, molto elevato) a cui far corrispondere un numero di ore. In questo caso non ci sono dei range di ore predeterminati. Però sono state inserite delle note nelle Linee Guida e nei modelli di PEI che sembrano non far più essere vincolanti per gli Enti Locali il numero di ore proposte nel PEI dal GLO.

PUNTI CRITICI DEI NUOVI MODELLI DI PEI

3. Esonero da alcune materie

E' SICURAMENTE positiva la formulazione della personalizzazione e della differenziazione del percorso scolastico così come espressa sia nei Modelli PEI che nel Decreto, ma la specifica che permane nelle Linee Guida potrebbe rappresentare un invito all' "esonero facile" anche se si è specificato che dovrebbe rappresentare una scelta eccezionale.

Relativamente a tale situazione occorre ribadire che debba essere superata, come del resto già nei modelli di PEI approvati, sia la terminologia (esonero) che contestualmente la metodologia che la sottende.

La prospettiva, da noi tutti condivisa, della valorizzazione dell'alunno/a, in qualunque condizione si trovi, ci aiuta infatti ad avere una rinnovata visione del contesto di apprendimento, proiettando all'adozione di sempre nuove strategie di didattica speciale, che tengano conto per esempio dei fattori ambientali, e di sostegni correlati. L'esonero totale di una disciplina è da considerarsi il fallimento completo di un qualsiasi tentativo di percorso scolastico personalizzato che metta ognuno nelle condizioni di poter fare e di poter essere.

PUNTI CRITICI DEI NUOVI MODELLI DI PEI

4. Attività fuori dalla classe e orario ridotto

Analogamente non può essere prevista una riduzione oraria a semplice richiesta di operatori sanitari o di famiglia o di chicchessia, raccogliendo solo l'assenso della scuola e motivando in maniera generica, spesso soprattutto generata dal mancato idoneo supporto, anche in termini di giusta intensità e di qualità. Ciò può determinare discriminazione, per mancanza di misure volte a garantire pari opportunità rispetto agli altri, con l'approntamento dei giusti interventi. Solo le comprovate oggettive esigenze definite nel GLO, soprattutto per particolari situazioni sanitarie che comprometterebbero la salute dell'alunno possono portare a ridurre l'orario di scuola.

Proposta: va assolutamente riscritto l'articolo 13 comma 2 lett. a)

5. PEI personalizzato con prove equipollenti e non

Andrebbe meglio chiarito nelle Linee Guida e nel modello di PEI per le scuole secondarie, quando si parla di passaggio da PEI differenziato a semplificato, che, quando ciò abbia il parere favorevole dei docenti non occorrono le prove integrative, mentre occorrono quando vi sia il parere contrario del Consiglio di classe. Attualmente la prima formulazione del "parere favorevole dei docenti" manca e quindi lascia intendere che mai possono essere escluse le prove integrative, come era invece nell'abrogata ordinanza n. 90/01.

Grazie per l'attenzione!



Osservatorio Scolastico sull'Inclusione

Via Fasana, 1/b 00195 - Roma
Tel. 06/3723909 aipd@aipd.it

scuola@aipd.it

www.aipd.it/scuola:

Schede normative

Quaderni e materiali AIPD

Guida all'inclusione scolastica

Archivio e segnalazione Buone Prassi

Per aggiornamenti gratuiti sui nuovi materiali: [isciversi alla Newsletter del sito](#)